

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. OMISSIS Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra

SOCIETÀ E GARANTI

OPPONENTI

E

BANCA

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che **SOCIETÀ E GARANTI** hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. OMISSIS, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Nola in data 12.03.2014 e depositato in Cancelleria in data 13.03.2014, con il quale si ingiungeva agli odierni opposenti il pagamento, in solido, in favore di **BANCA**, della somma di euro 39.849,38, oltre gli interessi precisati in atti ed oltre le spese del procedimento monitorio, anch'esse compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – concessa da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 10.03.2015 – e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna degli opposenti al pagamento dell'importo risultante come dovuto all'esito del giudizio.

Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **SOCIETÀ E GARANTI** va rigettata, essendo infondata. Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà già concessa in corso di causa.

Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che, come osservato da questo Tribunale in diversa composizione nella suindicata ordinanza depositata il 10.03.2015, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale lo scrivente magistrato ha già in passato più volte aderito, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Alfonso Annunziata, n. 1172 del 5 agosto 2020

opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).

Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002). Ora, come, d'altronde, già rilevato da questo Tribunale in diversa composizione nella summenzionata ordinanza, l'opposta ha dimostrato l'esistenza dei rapporti intrattenuti dalla SOCIETÀ presso il predetto istituto, mediante il deposito dei corrispondenti contratti, nonché delle garanzie prestate.

Inoltre, come pure osservato nella succitata ordinanza, la documentazione depositata dall'odierna opposta sin dalla fase monitoria (contratti ed estratti conto) prova pienamente il credito ingiunto poiché, nel presente giudizio di opposizione, la documentazione de qua ha efficacia fino a prova contraria, in quanto tale efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c., nei confronti non solo della debitrice principale, ma anche dei garanti di quest'ultima – non solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione – in quanto, decaduto ex art.1832 c.c. il debitore principale dal diritto di impugnare tali estratti conto, il garante evocato in giudizio dalla banca per il pagamento della somma dovuta non è legittimato a sollevare contestazione in ordine alla definitività degli estratti stessi (cfr. Cass. Civ. 30-1-95, n. 1101).

Né a differenti conclusioni, come d'altronde, evidenziato dalla difesa di parte opposta, può indurre a pervenire il disconoscimento della *"documentazione prodotta in copia dalla BANCA"*, ed il disconoscimento e la contestazione del contenuto della documentazione medesima (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Ed invero, tali disconoscimento e contestazione sono irrilevanti, essendo generici. Infatti, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)"* (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22.04.2010; Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28.01.2011). ebbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dagli opposenti, con riferimento, in primo luogo, al dedotto illegittimo esercizio dello *ius variandi*, deve convenirsi ancora una volta con la summenzionata ordinanza, che ha concluso nel senso dell'irrilevanza della contestazione in esame, stante la sua genericità. Infatti, *"qualora in un rapporto bancario il cliente si limiti ad una generica contestazione delle modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, l'articolata contestazione non assume rilevanza al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta, e ciò con riguardo sia al debitore principale che ai fideiussori"* (cfr. l'ordinanza di questo Tribunale in diversa composizione emessa in questo stesso giudizio e depositata in data 10.03.2015, che richiama,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: l'attore deve dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia mediante la produzione dei decreti ministeriali

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Alfonso Annunziata, n. 1172 del 5 agosto 2020

a sua volta, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 23807 del 18.09.2008). Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalla produzione della relazione tecnica di parte in allegato alla memorie degli opposenti ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Essa non rileva sul piano probatorio essendo una mera allegazione difensiva, come in seguito si ribadirà. Inoltre, non può rilevare neanche su un eventuale piano di precisazione delle eccezioni originariamente proposte, essendo a ciò deputata la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., che gli opposenti non hanno depositato.

In relazione, poi, ai rilievi degli opposenti circa l'applicazione della C.M.S. e la capitalizzazione trimestrale – peraltro già ritenute infondate da questo Tribunale in diversa composizione nella più volte citata ordinanza del 10.03.2015, va osservato che le specifiche contestazioni di tali rilievi contenute nella comparsa di costituzione dell'opposta sono state solo genericamente a loro volta contestate dagli opposenti in prima udienza, mentre non sono state affatto contestate da dette parti nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c., non depositata dagli opposenti medesimi, come anticipato. Quindi, manca un'ideale contestazione specifica in merito nelle prime due difese utili successive alla comparsa di costituzione dell'opposta. Né a conclusioni diverse può indurre a pervenire quanto affermato dagli opposenti nella loro memoria così detta "di secondo termine". Ed invero, in tale memoria, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., si può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande ed eccezioni medesime.

Ebbene, stante il contenuto della memoria di parte opposta ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., le osservazioni degli opposenti di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. esulano dalla relativa fattispecie.

Pertanto, il Giudicante dovrà ritenere pacifiche le circostanze dedotte dall'opposta nella sua comparsa di costituzione in sede di contestazione dell'atto di citazione in opposizione sotto i profili *de quibus* perché a loro volta non specificatamente e tempestivamente contestate ed astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze medesime, in quanto fatti, appunto, non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09.03.2012).

Quanto, poi, alle doglianze circa il superamento dei tassi soglia, devono ritenersi infondate anch'esse, come, d'altronde rilevato dalla difesa dell'opposta, non avendo gli opposenti prodotto i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia, applicabili *ratione temporis* al caso di specie, che essi avevano l'onere di produrre.

Alla luce di tali considerazioni non sussistono, quindi, le condizioni perché, in accoglimento della corrispondente istanza degli opposenti, sia rimessa al causa sul ruolo per l'espletamento della c.t.u. dai medesimi richiesta. Ed invero, va confermata l'ordinanza di questo Giudice depositata in data 27.11.2016, che a sua volta ha confermato l'ordinanza emessa da questo Tribunale in diversa composizione del 06.04.2016.

Ora, come evidenziato nell'ordinanza del 27.11.2016, la pronuncia n. 5091/2016 della Suprema, che gli opposenti avevano posto principalmente a fondamento della loro istanza di revoca della precedente, sopra menzionata, ordinanza, richiamando espressamente la Sentenza n. 3191 del 14.02.2006, esclude l'ammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio, anche così detta "esplorativa", nell'ipotesi in cui la c.t.u. comporti l'acquisizione di elementi non qualificabili come fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma come fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere, oltre che dedotti, provati dalle parti stesse. Orbene, nel caso di specie, la richiesta c.t.u., ove concessa, sopperirebbe al deficit di allegazione e prova degli opposenti.

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Alfonso Annunziata, n. 1172 del 5 agosto 2020

Non rileva, poi, in senso difforme la relazione tecnica di parte prodotta dagli opposenti in allegato alle loro memorie ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., in considerazione della sua già accennata natura di mera allegazione difensiva (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06.08.2015).

Con riferimento, poi, alle eccezioni sollevate dagli opposenti GARANTI, quali garanti della società opponente, deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di mancata previsione dell'importo massimo garantito. Ed infatti, nella lettera sub allegato 8 del produzione dell'opposta relativa al procedimento monitorio è specificato l'importo massimo garantito di euro 130.000,00.

Né la validità della prestata garanzia, qualificabile come vera e propria garanzia autonoma, soprattutto in considerazione della previsione dell'obbligo dei garanti di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto (vedasi l'articolo 6 della summenzionata lettera), può escludersi in considerazione dell'eccepita nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.

Ed invero, come correttamente osservato dalla difesa di parte opposta, in primo luogo le relative deduzioni vanno ritenute inammissibili perché sono state proposte per la prima volta nella comparsa conclusionale degli opposenti (cfr. Tribunale di Roma. Tredicesima Sezione Civile, Sentenza n. 24358 del 19.12.2018, che richiama opportunamente Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 98 del 07.01.2016, la quale, appunto, sancisce il generale divieto del giudice di pronunciarsi su questioni nuove o conclusioni nuove formulate nella comparsa conclusionale per la prima volta).

Inoltre – e fermo il carattere dirimente di quanto appena rilevato – deve condividersi la tesi di parte opposta secondo cui le eccezioni de quibus vanno rigettate non essendo stato dedotta né, a maggior ragione, provata, la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione o, meglio, del contratto autonomo di garanzia – che viene in rilievo nel caso di specie, come anticipato – e la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte-Sezione I, con l'Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 205 del 17.01.2019, richiamata dalla difesa dell'opposta).

Pertanto, l'opposizione, come anticipato, va rigettata, essendo infondata. Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà già concessa in corso di causa

Va, poi, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre a ritenere che nella condotta degli opposenti sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.

Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).

Dunque, agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, essendo necessario, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Alfonso Annunziata, n. 1172 del 5 agosto 2020

condotta processuale di chi agisce o resiste (Tribunale di Catanzaro, sez. II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).

Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.

Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo N. OMISSIS, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Nola in data 12.03.2014 e depositato in Cancelleria in data 13.03.2014 e ne conferma altresì l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da BANCA;
- condanna SOCIETÀ E GARANTI, al pagamento, in favore di BANCA, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 2.768,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Nola il 03.08.2020.

Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*